



DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio – disposto dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 20 ottobre 2011 – dei commi 49 e 50 dell'articolo 4 del

DISEGNO DI LEGGE N. 2968

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)»

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze (TREMONTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 OTTOBRE 2011

Disposizioni in materia di controversia di lavoro dei dipendenti di pubbliche amministrazioni

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 52, comma 1-*bis*, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «fasce di merito» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «; tutte le impugnazioni concernenti le progressioni all'interno della stessa area, l'ammissione e la partecipazione alle medesime, nonché la validità, l'interpretazione e l'applicazione dei relativi atti presupposti, devono essere proposte, a pena di decadenza, entro centoventi giorni dalla comunicazione dell'esito della procedura».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle graduatorie pubblicate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario, la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da provvedimenti dell'amministrazione è proposta in via autonoma entro il termine di decadenza di centoventi giorni decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza. La disposizione del presente comma non si applica alle domande già proposte nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.